



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

N. 60 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 27 giugno 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 09 e minuti 30 presso Comune di Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di convocazione del 16/06/2017, conservata in atti con Prot. n. 1908, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o

Nominativo	In rappresentanza di:	Qualifica	Presente
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	X
Minghetti Gabriele	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Rappresentante	X
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Rappresentante	X
Fabbi Maurizio	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Rappresentante	X
Baruffi Antonio	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Rappresentante	X
Minganti Lorenzo	Città Metropolitana	Rappresentante	X
Morisi Andrea	Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'	Rappresentante	X
Presenti n. 7		Assenti n. 0	

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione della proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per le annate venatorie 2017/2021

IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera:

- 1. di approvare** la proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per le annate venatorie 2017/2021 e lo Studio di incidenza redatto ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/2007 che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2. di inviare** sia la proposta di Regolamento che il relativo Studio di incidenza al competente Servizio della Regione Emilia Romagna che dovrà provvedere all'approvazione dello stesso;
- 3. di dare atto** che il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Motivazione

La gestione dell'attività venatoria nelle aree contigue dei Parchi Regionali è normata da una serie di Leggi nazionali e regionali, Piani e Regolamenti. In particolare dalla L.R. n. 6/2005 così come modificata dalla LR 24/2011 e dal Piano Territoriale del Parco.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, con propria deliberazione n. 89 del 3 ottobre 2013 aveva approvato il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco regionale del Corno alle Scale.

Per continuare a svolgere l'attività venatoria nella zona del Pre-Parco, in coerenza con gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio Regionale, è necessario provvedere a disciplinare il prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

La Comunità del Parco Regionale del Corno alle Scale nella seduta del 11 maggio 2017, così come previsto dall'art 5, comma 3, della Legge Regionale 24/2011, ha approvato la proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre parco) .

L'Ente ha pubblicato la suddetta proposta di Regolamento sul proprio sito istituzionale, invitando i portatori di interesse a far pervenire eventuali osservazioni in forma scritta che sarebbero state vagliate dal Comitato Esecutivo.

Il Regolamento approvato all'unanimità sarà inviato, corredato dall'apposito Studio di Incidenza redatto dall'area Ambiente, alla Regione Emilia Romagna che dovrà provvedere anch'essa alla sua approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2017/2021.

ART. 1

Finalità

Con le presenti norme si regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue al Parco (Pre-Parco), secondo le modalità definite dalla L. 157/2005 e dalle Norme di Attuazione del Piano faunistico-territoriale del Parco, sentito anche il parere dell'ISPRA (prot. n. 3253/TA13 del 4/5/2005).

ART. 2

Durata e validità

Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo alinea, del Piano Territoriale del Parco. In conformità con quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie dal 2017 al 2021 compreso.

ART. 3

Divieti di Caccia

Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

ART. 4

Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco, è ammessa in area contigua (Pre-Parco).

2. E' vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.

3. E' vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti ed attuati direttamente dall'Ente Parco, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

4. I confini di zona per la caccia in girata sono i seguenti:

a) Pianaccio, strada per Segavecchia fino alla curva del vento, crinale che scende alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla, si scende lungo il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio dei Bagnadori e si risale per il medesimo Rio fino a Pianaccio;

b) Porchia, si scende lungo il Silla fino a Taccaia, si risale per la strada vicinale fino alle Fontane e si prosegue per la strada provinciale fino alla svolta, poi per la strada comunale fino a Porchia.

5. La caccia in braccata è consentita nell'area contigua (Pre-Parco) ad esclusione delle aree riservate alla girata se non per l'annata venatoria 2017-2018.

ART. 5

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area contigua (Pre-Parco) di cui all'art. 32-38 L. 157/2005 alle seguenti specie: cinghiale, fagiano, lepre, colombaccio. La caccia al cinghiale è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Regionale 01/2008, art. 16 e art. 17.

2. All'interno dell'area contigua (Pre-Parco) l'esercizio della attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria di cui al comma 1 è consentito per ciascuna annata venatoria a non più di 50 cacciatori, iscritti all'ATC B03.

3. La caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori aventi i requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n. 1/2008 art. 16 e art. 17 iscritti a squadre di caccia al cinghiale autorizzate ad operare nell'ATC-B03, alle quali non si applicano le normative del comma 2 art.5, del presente regolamento.

La caccia al cinghiale è altresì consentita nella forma della caccia di selezione, il cui esito dovrà essere pari al 30% dei capi previsti dal piano di prelievo di cui al successivo punto 4.

4. Il piano di prelievo di cui all'art. 38 L. R. n. 6/2005 è approvato dalla Regione previo parere di conformità del Parco di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco in accordo con l'ATC Bo3.

5. A partire dall'annata venatoria 2017-2018 è vietato l'uso ed il trasporto di munizioni contenenti piombo in qualunque forma di caccia.

ART. 6

Limitazioni dell'attività venatoria

1. Le giornate di caccia settimanali autorizzate sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5 comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale.

2. Le giornate settimanali di caccia al cinghiale in braccata autorizzate a ciascuna squadra all'interno delle zone di caccia definite dall' art. 4 comma 5 sono il mercoledì e il sabato, nel periodo previsto dal calendario venatorio provinciale per l'ATC-B03 per un massimo di 20 giornate di caccia nella singola annata venatoria.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la caccia nell'area contigua (Pre-Parco) è consentita nel rispetto del Calendario Venatorio regionale e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

4. Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, dall'Ente di gestione, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione competente per l'area bolognese ed all'ATC competente.

5. La caccia di gruppo al cinghiale nell'area contigua (Pre-Parco) è consentita nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre di ogni annata venatoria.

6. In caso di ferimento di un animale le squadre dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati, già disponibili anche per la caccia di selezione. In caso di ferimento da parte di cacciatori di selezione questi dovranno provvedere al recupero nello stesso modo. I capi abbattuti dovranno essere recapitati per il controllo e le misurazioni biometriche a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO 3.

ART. 7

Carniere

Durante la stagione venatoria potranno essere abbattuti da ciascun cacciatore non più dei seguenti capi:

- 4 lepri
- 10 fagiani
- 20 colombacci

ART. 8

Orario

L'accesso da parte dei cacciatori all'area contigua (Pre-Parco) abilitata all'esercizio venatorio non potrà avvenire prima delle ore 6,00 del mattino e non oltre le ore 17,00 del pomeriggio, mentre l'attività venatoria seguirà gli orari del calendario venatorio. In caso di inosservanza saranno applicate immediatamente le sanzioni di cui all'art. 15 commi 1, 2 e 3.

ART. 9

Densità di cacciatori

L'accesso all'attività venatoria non sarà superiore a 1 cacciatore ogni 19 ettari della superficie dell'area contigua (Pre-Parco).

ART. 10

Titolo di accesso

1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui al comma 2 dell'art. 5 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente di Gestione. Il costo del tesserino sarà definito, annualmente, con delibera di Comitato Esecutivo su proposta della Comunità del Parco del Corno alle Scale.

2. Il tesserino verrà rilasciato previo accertamento dell'estensione della copertura assicurativa all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua (Pre-Parco) e sottoscrizione di dichiarazione di sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.

3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti, specie per specie. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente Parco al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31

marzo. In caso di mancata consegna, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.

ART. 11

Controllo e vigilanza

L'Ente di Gestione del Parco collabora al coordinamento della vigilanza Faunistico Venatoria con la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna e l'ATC Bo3 ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/94 e successive modificazioni e integrazioni, anche tramite apposita convenzione.

ART. 12

Gestione della fauna

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nel territorio dell'area contigua (Pre-Parco), l'ATC provvede agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 8/94 e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di Gestione del Parco.

2. Il tesserino di cui all'art. 10, la licenza di caccia, il tesserino regionale, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

ART. 13

Caccia al cinghiale

1. Per le stagioni venatorie 2017/2021 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata, della girata e in selezione, con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.

2. La caccia in braccata è consentita nell'area contigua (Pre-Parco) e non potrà essere condotta nelle aree riservate alla girata se non per l'annata venatoria 2017-2018.

3. Per l'esercizio della caccia in braccata sono ammesse due squadre costituite presso l'ATC B03 ed autorizzate dalla Regione.

4. A ciascuna delle due squadre è assegnata una zona di caccia, secondo i meccanismi previsti dall'ATC Bo3 e dal Piano faunistico venatorio al momento vigente.

5. Nel periodo di validità del presente regolamento 2017/2021, con

esclusione dell'annata venatoria 2017-2018, nelle zone individuate dall'Ente Parco, all'art. 4 comma 4, la caccia al cinghiale dovrà essere esercitata esclusivamente utilizzando il metodo della girata. La caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 1/2008, da parte dei gruppi di girata opportunamente autorizzati dalla Regione.

6. Nel corso del presente regolamento 2017/2021, la caccia col metodo della girata nelle aree a tal fine previste dal comma 5, dovrà essere effettuata esclusivamente di lunedì, dai gruppi di girata autorizzati dalla Regione, con regolare tesserino individuale, rilasciato dal Parco e con precedenza ai cacciatori domiciliati nel Comune di Lizzano in Belvedere.

7. L'ATC B03 dovrà provvedere all'iscrizione dei cacciatori alle 2 squadre ammesse alla caccia in braccata nei limiti previsti dalle norme vigenti. Le priorità di ammissione alle forme di caccia di cui all'art. 38 L.R. 6/2005 sono:

1. residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere;
2. proprietari o conduttori di fondi posti all'interno del territorio del Parco e dell'area contigua (Pre-Parco);
3. residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Lizzano in Belvedere (Porretta Terme, Gaggio Montano);
4. residenti nei Comuni già convenzionati o che potranno convenzionarsi con l'Ente di gestione del Parco.
5. altri cacciatori.

8. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 10. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento.

9. Per ogni giornata di caccia consentita ai sensi dell'art. 6 è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (Pre-Parco), in zone di caccia non contermini.

10. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno sette giorni prima, tramite comunicazione scritta (anche e-mail) all'Ente di gestione e avviso all'Albo Pretorio del Comune, tramite tabellazione apposta o stagionalmente o almeno da tre giorni prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso

al territorio interessato dalla stessa. Le tabelle apposte lungo i sentieri dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità, tali tabelle andranno rimosse al termine delle braccate o della singola stagione venatoria.

12. Le squadre di caccia al cinghiale sono tenute a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di Gestione del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio ed alla manutenzione dello stesso. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc.

ART. 14

Altre possibilità di prelievo

E' prevista la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino all'interno dell'area contigua (Pre-Parco) da parte di cacciatori abilitati, con precedenza a quelli domiciliati nel comune di Lizzano in Belvedere, a seguito di censimenti e in subordine a quanto definito dall'ISPRA, secondo i criteri che definirà l'Ente gestore del Parco.

ART.15

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L. 157/92, all'art. 61 della L.R. 8/94 e all'art. 14 del Regolamento Regionale 01/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 aprile 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 10, la durata di tale sospensione, comunque non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive in casi di recidiva grave.

3. Le sanzioni aggiuntive di cui al comma 2 si applicano al caposquadra nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in braccata, in particolare relativamente al rispetto delle giornate di caccia ed alla composizione delle

squadre e al conduttore di cane limiere nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in girata.

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

approvato dal Comitato esecutivo il 27/06/2017.

STUDIO D'INCIDENZA

ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007 redatto dall'Area Ambiente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale.

Dati generali del Regolamento

"Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2017/2021".

Il Regolamento interessa l'area contigua del Parco regionale Corno alle Scale che ricade in Provincia di Bologna e per buona parte l'omonimo SIC/ZPS IT 4050002 "Corno alle Scale" di competenza. L'area contigua si estende su 2.121 ettari in Comune di Lizzano in Belvedere.

Il Regolamento è elaborato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale: tale documento è in continuità con i precedenti Regolamenti stralcio che l'Ente di gestione ha emanato negli ultimi anni.

Motivazioni del Regolamento

Inquadramento del Regolamento negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Il Regolamento in argomento è stato elaborato secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 6/05, dalla L.R. 24/2011, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Finalità del Regolamento

Il REGOLAMENTO ha la finalità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale Corno alle Scale, nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

L'attività venatoria consentita in regime di caccia programmata alle seguenti specie:

- a) cinghiale; b) fagiano; c) lepore; d) colombaccio;

E' prevista la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino all'interno dell'area contigua (Pre-Parco) da parte di cacciatori abilitati, a seguito di censimenti e in subordine a quanto definito dall'ISPRA, secondo i criteri che definirà l'Ente gestore del Parco.

Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario): l'interesse del Regolamento assume un livello locale di gestione della fauna comunque collegato al contesto provinciale più ampio.

Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)

Il Regolamento declina le indicazioni del PTP anche in funzione delle esigenze di gestione e tutela della fauna, quindi assume un interesse pubblico.

Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del Regolamento connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente



Il Regolamento risulta connesso all'utilizzo di risorse naturali benché subordinata al principio di una gestione della fauna in grado di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi.

Regolamento soggetto a VALSAT/VIA

Il Regolamento in argomento non è soggetto a VALSAT e VIA.

Relazione tecnica descrittiva degli interventi

Area interessata dalle attività previste dal Regolamento

Le attività normate dal Regolamento interessano l'area contigua del Parco regionale Corno alle Scale e omonimo Sito Natura 2000 per una superficie di 2.121 ettari; nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

Tipologie delle principali attività previste

L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area di pre-Parco (aree Contigue al Parco) di cui all'Art. 32 della L. 394/91 e all'art. 25, comma 1, lettera "e" della L.R. 6/05 alle seguenti specie:

- cinghiale (con tecniche quali la girata, la braccata ed in selezione);
- fagiano;
- lepre;
- colombaccio.

E' prevista inoltre la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino all'interno dell'area contigua (Pre-Parco) da parte di cacciatori abilitati, a seguito di censimenti e in subordine a quanto definito dall'ISPRA, secondo i criteri che definirà l'Ente gestore del Parco.

Dimensioni delle principali attività previste

La presenza venatoria ammessa dal Regolamento è pari a un cacciatore ogni 19 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua cacciabile 1776 ha da PFV); il Regolamento precisa inoltre che l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria viene consentito per ciascuna annata venatoria a non più di 50 cacciatori, iscritti all'ATC B03.

Prelievo del Cinghiale

Come previsto dal Regolamento, il "piano di prelievo del Cinghiale" di cui all'art. 38 L. R. n. 6/2005 è approvato dalla Regione previo parere di conformità del Parco di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco in accordo con l'ATC B03. Si evidenzia come ai sensi del Regolamento il 30% di tale prelievo del cinghiale dovrà avvenire mediante "caccia di selezione"; la restante parte sarà ottenuta sia mediante la tecnica della girata che con la tecnica della braccata.

Per l'esercizio della caccia in braccata sono ammesse due "squadre" costituite presso l'ATC B03 ed autorizzate dalla Regione; a ciascuna delle squadre è assegnata una zona di caccia, secondo i meccanismi previsti dall'ATC B03 e dal Piano faunistico venatorio vigente. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento e i battitori non potranno superare il numero di 10. Le aree di prelievo in braccata escludono le aree di prelievo esclusivo in girata (a partire dall'annata venatoria 2018/19).



Per l'esercizio della caccia in girata al Cinghiale: nelle zone individuate dall'Ente Parco, all'art. 4 comma 4, la caccia al cinghiale dovrà essere esercitata esclusivamente da parte dei gruppi di girata opportunamente autorizzati dalla Regione, utilizzando il metodo della girata secondo le modalità previste dal Calendario Venatorio regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 1/2008. Tale modalità entrerà in corso a partire dalla stagione venatoria 2018/2019.

Per l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale: il 30% del prelievo programmato del cinghiale dovrà avvenire mediante "caccia di selezione". Le aree di prelievo in selezione escludono le aree di prelievo esclusivo in girata (a partire dall'annata venatoria 2018/29).

Eventuale prelievo degli altri ungulati

Il Regolamento prevede anche la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino all'interno dell'Area contigua, unicamente mediante caccia di selezione da parte di cacciatori abilitati, cacciatori da individuare con precedenza a quelli domiciliati nel comune di Lizzano in Belvedere; il "piano di prelievo" viene determinato a seguito di censimenti e in subordine a quanto definito dall'ISPRA, secondo criteri che definirà l'Ente gestore del Parco.

Per quanto attiene alla fauna stanziale (e anche migratoria nel caso del colombaccio), i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area contigua saranno i seguenti:

- 4 lepri;
- 10 fagiani;
- 20 colombacci.

Il prelievo massimo andrà determinato moltiplicando tali esemplari per il numero massimo di cacciatori ammessi che il Regolamento stabilisce nel numero di 50 unità: pertanto il prelievo teorico massimo annuale risulta pari a 200 lepri, 500 fagiani e 1000 colombacci.

Tempi e Periodicità delle attività previste

Il Regolamento ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie **dal 2017 al 2021** (compreso).

Le giornate di caccia settimanali autorizzate sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria e 2 (due) per la caccia al cinghiale; non viene definito il prelievo eventuale di altri ungulati.

La caccia di gruppo al cinghiale nell'Area contigua è consentita nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre di ogni annata venatoria.

La caccia al Cinghiale con il metodo della girata sarà avviata a partire dall'annata venatoria 2018-2019 nella giornata di lunedì secondo il Calendario venatorio regionale in zone esclusive e precluse alla braccata.

La caccia di selezione al cinghiale si atterra al periodo previsto dal Calendario venatorio.

La caccia al Cinghiale con il metodo della braccata sarà operativa a partire dall'annata venatoria 2017-2018 e dall'annata 2018-2019 dovrà escludere le aree adibite alla sola girata.

Le giornate settimanali di caccia al cinghiale in braccata sono il mercoledì e il sabato per un massimo di 20 giornate di caccia per ogni squadra di braccata.

Modalità di realizzazione delle attività previste dal Regolamento

Il piano di prelievo di cui all'art. 38 L. R. n. 6/2005 è approvato dalla Regione previo parere di conformità del Parco di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco in accordo con l'ATC BO3.

La caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata, girata e in selezione (a cui è destinato il 30% dei capi ammessi al prelievo).



La caccia collettiva (braccata e girata) al cinghiale con il metodo della braccata è ammessa a due squadre di cacciatori: a ciascuna delle due squadre è assegnata una zona secondo i meccanismi previsti dall'ATC Bo3 e dal vigente Piano faunistico venatorio; i battitori non potranno superare il numero di 10 e il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento; a partire dall'annata venatoria 2018/2019 la braccata non è consentita nelle aree riservate alla girata .

Nell'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal regolamento è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

E' vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti ed attuati direttamente dall'Ente Parco, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio. Eventuali limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte in caso di necessità, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, dall'Ente di gestione, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione competente per l'area bolognese ed all'ATC competente.

Durata del Regolamento

Il Regolamento ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie dal 2017 al 2021.

Complementarietà con altri Piani

Il Regolamento è funzionale a dare attuazione al PTP e al Piano Faunistico-Venatorio

Relazione descrittiva dell'area e del Sito

Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato (denominazione, codice), con indicazione se l'azione prevista è interna o esterna al sito

Le attività previste dal Regolamento interessano aree interne al SIC/ZPS "Corno alle Scale" IT 4050002.

Indicazione dell'eventuale presenza d'Aree protette

L'area di attività ricade in Area contigua del Parco Regionale Corno alle Scale come individuata dall'Elaborato T1 del Piano Territoriale del Parco.

Indicazione dell'eventuale presenza d'elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area d'intervento

L'area interessata dalle attività del presente Regolamento coinvolgono soprattutto i seguenti elementi naturali: boschi, arbusteti e corsi d'acqua.

Inquadramento generale dell'area d'intervento e del sito

Il sito comprende la parte montuosa con le cime più alte del territorio bolognese ed è delimitato a Sud dal crinale tosco-emiliano, a Ovest dalla dorsale coincidente con il confine provinciale con Modena, a Nord dalla direttrice Lizzano-Vidiciatico e a Est dal Rio Baricello. Il sito è caratterizzato da due valli entro le quali scorrono i torrenti Dardagna e Silla i quali delimitano un'ampia dorsale che dal Corno alle Scale si protrae verso Nord fino al Monte Grande. Le emergenze rocciose del Corno alle Scale e della fascia di crinale sono costituite dalle Arenarie di Cervarola, mentre a quote più basse affiorano le marne dell'unità Sestola Vidiciatico. Nell'alta valle del Dardagna sono evidenti le tracce di fenomeni glaciali. Il bosco è



l'elemento ambientale dominante ed è composto, oltre che da alcuni castagneti secolari, da specie tipiche della fascia vegetazionale del faggio. Nelle zone sommitali sono presenti brughiere a mirtillo alternate a nardeti e praterie che ospitano varie specie tipiche degli ambienti artico-alpini.

Il sito è completamente incluso, e quasi totalmente coincidente, con il Parco Regionale del Corno alle Scale; comprende un'ampia area di proprietà demaniale denominata "Lizzano" (2.259 ha).

Indicazione dell'eventuale presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario nell'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli prioritari

Dalla conoscenza diretta del Sito e dalla carta degli habitat di Rete Natura 2000 della Regione Emilia Romagna si ritiene che le attività disciplinate dal seguente Regolamento possano coinvolgere i seguenti habitat di interesse conservazionistico presenti in area contigua del Parco Corno alle Scale:

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
- 4030 Lande secche europee
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
- 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
- 91E0*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, *Salicion albae*)
- 9180*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9210*Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9260 Castagneti

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari". L'area è habitat di vita di alcune importanti specie di interesse comunitario o regionale legate ad ambienti forestali tra cui in particolare *Accipiter gentilis*, *Charadrius morinellus*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Canis lupus*, *Barbastella barbastellus*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis emarginatus*, *Rhinolophus hipposideros*.

Indicazione dell'eventuale presenza di connessioni ecologiche (art. 7 L.R. 6/05)

Le attività disciplinate dal Regolamento non interrompono le connessioni ecologiche di cui alla L.R.6/05. L'area si inserisce infatti in un continuum ambientale e paesaggistico di rilievo locale, nazionale ed europeo. Le connessioni ecologiche con i territori contigui sono di tipo diffuso.

Descrizione delle interferenze tra opere/attività previste ed il sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito)

L'incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino)

Uso di risorse naturali (presenti nel sito):

prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.): è previsto il prelievo di animali appartenenti a queste specie: Cinghiale, Fagiano, Lepre, Colombaccio. E' prevista inoltre la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino secondo i criteri che l'Ente gestore del Parco deve ancora definire.



- taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)
Non previsto
 altro

Fattori d'alterazione morfologica del territorio e del paesaggio:

- consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento del terreno
non previsto
 escavazione
non prevista
 alterazione di pareti rocciose, grotte, ecc.
non previsto
 interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo)
non previsto
 intercettazione e modifica delle correnti marine
/
 trasformazione di zone umide
non presenti
 modifica delle pratiche colturali
non presenti
 inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone
Il Regolamento vieta qualsiasi tipo di immissione di fauna
 uso del suolo post intervento
non previsto
 altro

Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale:

- inquinamento del suolo
non previsto
 inquinamento dell'acqua (superficiale e/o sotterraneo)
non previsto
 inquinamento dell'aria (emissioni di gas, polveri e odori)
non previsto
 inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)
tutte le forme di caccia disciplinate dal Regolamento comportano disturbo, specialmente la forma collettiva al cinghiale (in prevalenza la braccata e a seguire la girata).
 inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti)
non previsto
 inquinamento termico
non previsto
 inquinamento luminoso
non previsto
 inquinamento genetico (immissione di specie vegetali o animali autoctone con provenienze geneticamente non idonee)
non previsto
 produzione di rifiuti e scorie
limitato in quanto è consentito solamente l'uso di munizioni prive di piombo

Rischio d'incidenti:

- sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, inc. stradali, ecc.)



■ altro

l'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento può comportare disturbo nei confronti della fauna di interesse comunitario tra cui in particolare alcuni rapaci rupicoli, Lupo (anche con possibilità di sottrazione di prede) e, potenzialmente l' Istrice oltre a determinare una sottrazione/allontanamento di specie preda di carnivori di interesse conservazionistico.

Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del Regolamento (rapporto tra le opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito)

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)

Le attività disciplinate dal Regolamento possano coinvolgere i seguenti habitat di interesse conservazionistico presenti in area contigua del Parco regionale storico di Monte Sole:

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
- 4030 Lande secche europee
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
- 91E0*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- 9180*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9210*Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9260 Castagneti

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari". Particolare attenzione va posta al cinghiale, specie considerata problematica, perché può comportare, se in densità eccessiva, incidenza negativa su habitat di interesse comunitario: degrado della copertura erbacea a danno dell'habitat di interesse comunitario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* habitat prioritario in caso di stupenda fioritura di orchidee); scarso rinnovo naturale dell'habitat di interesse comunitario 9260 "Castagneti"; scarso rinnovo naturale dell'habitat di interesse comunitario "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" (* habitat prioritario).

Esaminato il Regolamento ed il possibile effetto sugli habitat, le modalità di caccia disciplinate dal Regolamento - con l'eccezione della braccata e, in forma più attenuata, della "girata" - non comportano significative riduzioni o trasformazioni di habitat di interesse comunitario o di idoneità degli stessi nei confronti delle specie presenti nel Sito se verranno realizzate come da prescrizioni che verranno di seguito riportate.

Rapporto tra opere/attività previste dal Piano e le specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)



Si ritiene importante segnalare che le attività previste dal Regolamento possono comportare interferenze con habitat di specie a causa dei seguenti aspetti:

- a) disturbo verso specie animali di interesse comunitario, soprattutto a carico di rapaci di interesse comunitario, del Lupo e dell'Istrice, l'impatto maggiore è dovuto alla caccia al cinghiale in braccata che determina per il lupo un disturbo diretto (con fuga e allontanamento degli esemplari e branchi) ed indiretto (con fuga delle prede) così come anche con la possibilità di comportare abbattimenti accidentali;
- b) sottrazione di prede con una riduzione più o meno significativa dell'idoneità dell'habitat del Lupo e la possibilità di innescare fenomeni di bracconaggio (con veleno, lacci, carabina, ...) a carico del Lupo in quanto predatore di specie target quali ad es. il cinghiale; anche per questo motivo il Piano di prelievo di daino, cervo e capriolo deve essere redatto dall'Ente di gestione del Parco/Sito a seguito dei censimenti svolti contemporaneamente su tutto il territorio del Sito; in tal caso il prelievo programmato dovrà essere determinato tenendo conto di non pregiudicare lo stato e l'eventuale successo riproduttivo delle popolazioni;

Le diverse forme di caccia determinano certamente un disturbo diversificato e diversamente impattante per la fauna a seconda delle tecniche, del periodo di svolgimento e del numero di giornate di caccia messe in atto.

Per contenere l'impatto di **tutte le forme di caccia collettive e vagante** è necessario prevedere la sospensione (**divieto**) **a partire dal mese di gennaio** (come previsto dal PFV).

In particolare la tecnica braccata è un sistema di caccia particolarmente impattante, che produce un forte disturbo su tutti gli animali presenti nell'area interessata e determina quindi un notevole disturbo per tutte le specie di taglia medio-grande, in particolare per alcune di grande interesse conservazionistico; il disturbo è certamente elevato per il Lupo (*Canis lupus*) e a questo si associa un certo rischio di abbattimenti accidentali di esemplari: risulta infatti che tra le cause di mortalità che il "colpo da arma da fuoco" rappresenti una delle cause di morte più frequenti durante la stagione venatoria. Anche la tecnica della girata, benché decisamente meno impattante, determina un certo disturbo per via della presenza simultanea di più cacciatori e l'azione del cane da ricerca.

Come previsto dal vigente PFV, **il prelievo venatorio al cinghiale nel Sito Natura 2000 deve privilegiare forme di caccia al cinghiale a basso impatto** e dunque la caccia di selezione e, in subordine, la tecnica della girata. Nel caso della braccata il numero di cani dovrà essere contenuto entro un massimo di 12 esemplari, ben addestrati.

La caccia di selezione agli ungulati in selezione effettuata nelle epoche previste dal Calendario Venatorio dovrà comunque tenere conto della possibile presenza di aree critiche tra Gennaio e Luglio: nel raggio di circa 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli può avere un impatto negativo sull'insediamento e sul successo riproduttivo di coppie nidificanti; è necessario vietare la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione. Analoga attenzione deve essere posta alle aree di riproduzione/allevamento di specie vulnerabili (ad es. tane di lupo, zone di

Tutta l'attività venatoria dovrà essere svolta con munizioni "atossiche", ossia prive di piombo: inoltre deve essere espressamente vietata la detenzione di munizioni con piombo durante il suo svolgimento.

Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie (riduzione delle popolazioni, alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc.)



Nel Sito al momento non è segnalata la presenza di specie vegetali di interesse vegetale.

Indicazione di eventuali ipotesi progettuali alternative

Non è stata effettuata alcuna valutazione alternativa.

Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle attività previste dal Regolamento

- **l'attività venatoria nella forma vagante e la caccia al cinghiale in forma di braccata e/o girata devono essere evitate a partire dal mese di gennaio** in quanto fonte di disturbo in un periodo particolarmente sensibile (pre-riproduzione/riproduzione) per diverse specie animali di interesse comunitario per il SIC-ZPS;
- è fatto **obbligo di impiegare esclusivamente munizioni atossiche e prive di piombo**; è necessario inoltre vietare espressamente la detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria nell'Area contigua;
- il numero di autorizzazioni rilasciate terrà conto della **densità venatoria determinata per l'Area contigua utilizzabile per l'attività venatoria** (1767 ettari) sulla base di quanto previsto dalla L.R. 6/2005 (art. 38, comma 3);
- è vietato in ogni caso l'impiego di forme di illuminazione artificiale durante le attività di caccia;
- al fine di limitare la possibile incidenza negativa nei confronti di habitat di specie che emergessero nel periodo di attuazione dell'attività venatoria (ad es. la presenza di rapaci rupicoli in fase pre-riproduttiva/riproduttiva,...) o in caso del verificarsi di particolari eventi (meteoclimatici, epizozie, ecc.), **l'Ente si riserva la facoltà limitare temporaneamente l'attività di caccia, in particolare in prossimità di aree di rifugio/riproduzione di specie animali di interesse conservazionistico**; tale limitazione assume comunque carattere limitato nel tempo e nello spazio strettamente funzionale alla specie oggetto della tutela (ad es. 500 metri di raggio dalle aree di riproduzione dei rapaci rupicoli, ...);
- **prelievo del Cinghiale**: considerato il potenziale impatto della caccia al cinghiale, l'Ente dovrà privilegiare, come previsto dal Piano faunistico venatorio vigente, forme di caccia a basso impatto per le specie di interesse conservazionistico, assicurando in particolare:
 - a) la possibilità di svolgere la caccia di selezione al Cinghiale e raggiungendo con tale tecnica un prelievo annuo pari ad almeno il 30% del prelievo complessivo realizzato nell'Area contigua;
 - b) organizzando a partire dalla stagione venatoria 2018/2018 lo svolgimento di caccia al cinghiale in girata riservando a questa forma di caccia due ambiti geografici descritti nel Regolamento proposto (art. 4, comma 4);
- **caccia al cinghiale mediante selezione**: la caccia in selezione al cinghiale è certamente la forma di caccia al cinghiale meno problematica e più compatibile con l'istituto di un Sito Natura 2000; considerato comunque il possibile impatto dovuto al disturbo faunistico che presenta anche la caccia di selezione, tale tecnica non potrà essere utilizzata nelle zone di tana e "rendez-vous" note per il Lupo, così come nel raggio di 500 metri dalle aree in cui sia riscontrata la presenza di altre specie di particolare interesse (ad es. rapaci rupicoli, ...) in fasi di particolare sensibilità al disturbo; a tal fine l'Ente di gestione dovrà verificare preventivamente l'idoneità dell'area allo svolgimento di tale attività ed eventualmente impedirne lo svolgimento per l'area che necessita di una particolare tutela; tale caccia si potrà svolgere.
- **è vietato lo svolgimento contemporaneo di forme di caccia collettiva al cinghiale (braccata e/o girata) su aree contermini**;



- **caccia al Cinghiale in braccata:** il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento;
- **caccia al Cinghiale in girata:** dovrà rispettare quanto previsto dai Regolamento regionale e di settore e prevedere l'impiego di un unico cane limiere abilitato;
- **prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale:** è necessario che nel predeterminare l'eventuale prelievo di ungulati diversi dal Cinghiale in ambito venatorio nell'area contigua, venga assicurato che detto prelievo avvenga nei limiti dell'incremento utile annuo della specie prelevata e consenta il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000 con gruppi riproduttivi; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo realizzato avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050002; dovrà essere garantito il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente di gestione del Parco, fatta salva la competenza di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco;
- **recupero di animali feriti in attività venatoria:** le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per altre specie di interesse comunitario di cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza; tale attività non potrà inoltre essere condotta al di fuori dell'Area contigua, sconfinando nel Parco naturale;
- eventuali programmi di immissione di fauna nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza; è pertanto vietato procedere a liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza;
- **in tutto il Sito Natura 2000 è vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica** tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente;
- salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento, **l'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente** per periodi e modalità si dovrà fare riferimento al Calendario venatorio vigente per ogni annualità, rispettando eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza del vigente Piano faunistico.

Conclusioni

Si ritiene che **l'applicazione del Regolamento proposto nel rispetto del recepimento delle prescrizioni (misure di mitigazione) sopra riportate determinerà una "Incidenza negativa non significativa"** e pertanto che l'applicazione del Regolamento risulti compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050002 ed in particolare degli habitat e delle specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e alla Direttiva 2009/147/CE.

Riferimenti tecnici

Nel presente Studio si fa riferimento in particolare alla seguente documentazione:

- Piano territoriale del Parco regionale del Corno alle Scale; Norme tecniche di attuazione.



- Misure di conservazione e Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT4050002 e relativa cartografia, approvati con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 115 del 19/12/2013.
- Piano faunistico venatorio provinciale della Provincia di Bologna 2007-2012. Valutazione di incidenza del Piano faunistico venatorio della Provincia di Bologna sui Siti della Rete Natura 2000.
- Genovesi P. (a cura di), 2002 - Piano d'azione nazionale per la conservazione del Lupo (*Canis lupus*). Quad. Cons. Natura, 13, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010 – Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle Aree protette. 2° edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min.Ambiente – ISPRA.
- Raganella E., Riga F. e Toso S, 2013 - Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi. Ispra Manuali e Linee Guida 91/2013 – ISPRA.
- Andreotti A., Borghesi F. 2012. Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158/2012.
- The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2017. Version 2017-1.

RESPONSABILE AREA AMBIENTE
Dott. David Bianco

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 25/07/2017 al 09/08/2017 ai sensi di legge.

certificato di esecutività

Si attesta che la suesesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 04/08/2017

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).



Parco dell'Abbazia
di Monteveglio



Parco Corno
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone



Parco Storico
di Monte Sole

Presidenza e sede amministrativa: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - direttore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it

P.IVA e C.F. 03171551207



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **60** Data Delibera **27/06/2017**

OGGETTO

Approvazione della proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per le annate venatorie 2017/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 24/07/2017

IL RESPONSABILE

David Bianco